

PROTOCOLLO DI INTESA
per la realizzazione della Linea Ferroviaria Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale
Verona- Bivio Vicenza

tra


Consorzio IRICAV DUE

e

FENEAL UIL - FILCA CISL - FILEA CGIL
Nazionali, Regionali e Territoriali di Verona e di Vicenza

Sottoscritto in data

09 marzo 2022



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, some being highly stylized and others more legible. They are positioned below the date of the agreement.

PREMESSA

Premesso che:

- 1) In data 15 ottobre 1991, Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A. ("TAV") (fusa per incorporazione in RFI con effetto dal 31.12.2010), il Consorzio ed IRI (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002) hanno stipulato una Convenzione (la "Convenzione") avente ad oggetto l'affidamento al Consorzio, nella qualità di General Contractor, della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Venezia e relative infrastrutture e interconnessioni.
- 2) il CIPE, con Delibera n. 121 in data 21 dicembre 2001 (G.U. n. 51/2002), ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha inserito la "Linea Verona - Padova" (nel prosieguo, la "Linea AV/AC Verona-Padova" o l'"Opera") nel Programma di infrastrutture di cui al medesimo art. 1 della Legge n. 443/2001.
- 3) espletate le procedure di legge, il CIPE, con Deliberazione n. 84 in data 22 dicembre 2017, ha deliberato che "è approvato con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza - escluso il Nodo di Verona est di competenza del Contraente Generale Iricav Due,..." autorizzando la realizzazione delle opere in due Lotti Costruttivi non funzionali;
- 4) detta Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.165 in data 18 luglio 2018; e) che RFI ha conferito a ITALFERR S.p.A. (di seguito, per brevità, "ITALFERR") mandato con rappresentanza per l'espletamento - ai sensi e con i diritti di cui agli articoli da 11.2 a 11.4 della Convenzione - della funzione di alta sorveglianza sulle prestazioni che dovranno essere svolte dal COMMITTENTE
- 5) in data 6 agosto 2020 RFI e il COMMITTENTE hanno stipulato l'Atto Integrativo alla Convenzione di cui in premessa a) (nel seguito Atto Integrativo), ai sensi del quale il COMMITTENTE assume integralmente la responsabilità della progettazione, realizzazione e consegna dell'Opera. Conformemente alle previsioni normative e del CIPE, l'Atto Integrativo prevede la realizzazione dello stesso per due lotti successivi costruttivi non funzionali, il secondo dei quali sospensivamente condizionato alla ricezione da parte del Consorzio entro il Termine Condizione Sospensiva della comunicazione da parte di RFI della effettiva assegnazione e disponibilità per la stessa RFI di un'ulteriore "tranche" di risorse finanziarie che consenta la completa realizzazione del Secondo Lotto Costruttivo il CONTRAENTE, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla legge in materia di applicazione della normativa antimafia, dichiara di assoggettarsi a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità stipulato in data 31.03.2021 tra il COMMITTENTE, RFI e le Prefetture di Verona e Vicenza, finalizzato a contrastare e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso le verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. allegato al presente contratto (nel seguito PROTOCOLLO DI LEGALITA');

 Le Parti, consapevoli dell'entità delle opere da realizzare, condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra l'Appaltatore, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali; pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali (specie in tema di occupazione organizzazione del lavoro, struttura dei cantieri ed interazione tra i diversi soggetti coinvolti, salute e sicurezza in cantiere), le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi



una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra "l'Appaltatore" e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti stipulanti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto in materia di "concertazione per le grandi opere" e precisamente dall'art. 113 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le imprese Edili ed affini e impegna le Parti stesse, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, come definito al successivo capitolo "Sistema di relazioni".

1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le Parti convengono nel disporre un livello di relazioni sindacali articolato come di seguito:

Livello nazionale

- Segreterie Nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL;
- Il Consorzio IRICAV DUE con eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) e dei rappresentanti delle società costituenti la società consortile.

Livello territoriale e di cantiere

- Segreterie regionali e territoriali Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL;
- Rappresentanze Sindacali aziendali /RSU di cantiere ove costituite;
- Il Consorzio IRICAV DUE con eventuale assistenza della sede territoriale dell'A.N.C.E. ed eventuali imprese subaffidatarie.

2. ARGOMENTI D'INFORMAZIONE

Livello Nazionale

Le Parti si incontreranno, di norma con cadenza annuale o su richiesta di una delle Parti, per fornire informazioni su:

- stato di avanzamento delle opere e modalità organizzative delle stesse;
- tempi di realizzazione, situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover e mobilità della forza lavoro;
- sistemi di qualità e qualificazione;
- quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi e applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
- eventuale conciliazione dei conflitti collettivi non definiti a livello territoriale, con rispetto di un periodo di raffreddamento durante il quale le Parti si impegneranno a non assumere iniziative unilaterali.

Livello territoriale e di cantiere

Le Parti si incontreranno, di norma con cadenza semestrale o su richiesta di una delle Parti, per fornire informazioni e verifica di problematiche con particolare riferimento a:

- struttura di affidamenti e subappalti;
- applicazione ed osservanza delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro con riferimento sia al CCNL che al Contratto Integrativo Provinciale ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti;
- sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
- andamento dei lavori, modalità organizzative dei cantieri e forza lavoro complessivamente in essere;
- programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile ed Ente Paritetico Territoriale);
- condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
- qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- eventuali conciliazioni di conflitti collettivi a livello di cantiere e/o di unità produttiva dove le parti convergono di convocare tempestivamente riunioni con le RSA/RSU ove costituite, ovvero con le organizzazioni territoriali ed eventuale assistenza della sede territoriale dell'ANCE, per esaminare le problematiche insorte prima di attuare eventuali azioni sindacali compresa la sospensione dell'attività.

3 NORMATIVA APPLICABILE

Il Consorzio IRICAV DUE e tutte le imprese addette alla realizzazione delle opere oggetto dell'Appalto dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività connesse all'edilizia disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile come di seguito specificate:

- costruzioni edili
- costruzioni idrauliche
- movimento di terra
- cave di prestito
- costruzioni stradali e ferroviarie
- costruzioni di ponti e viadotti
- costruzioni sotterranee
- costruzioni di linee e condotte
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
- produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato;

dovranno osservare nel rispetto della normativa nazionale e territoriale applicabile:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile stipulato da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL con l'associazione imprenditoriale alla quale ciascuna di loro aderisce e in assenza di adesione ad una associazione imprenditoriale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per le Imprese Edili ed Affini del 19 aprile 2010, come modificato in data 1° luglio 2014, in data 18 luglio 2018 e in data 03 marzo 2022;

- il Contratto Integrativo Provinciale per i lavoratori del settore dell'edilizia operanti nella provincia di Verona il Contratto Integrativo Provinciale per i lavoratori del settore dell'edilizia operanti nella provincia di Vicenza, laddove non integrato e/o modificato, derogato o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti.

Le parti, in considerazione dell'unicità del soggetto imprenditoriale delle peculiarità dell'opera, caratterizzata dalla sostanziale contemporaneità delle lavorazioni e delle risorse coinvolte su entrambe le province di Verona e di Vicenza, si riservano eventualmente di verificare la fattibilità di un accordo che definisca la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, inclusi i rapporti con gli organismi paritetici territoriali, così come previsto dall'art. 113 CCNL vigente, in analogia a quanto già operato in altri territori. A tal fine le Parti, sussistendone le condizioni, procederanno all'eventuale sottoscrizione di un addendum al presente Protocollo.

Nelle more della definizione dell'eventuale addendum sopra indicato e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL del settore edile vigente, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili dovranno applicare il Contratto Integrativo Provinciale di Verona o di Vicenza, sulla base della dislocazione delle lavorazioni da effettuare lungo la tratta.

In relazione a quanto sopra, si dà atto che il Consorzio IRICAV DUE, avendo insediato la struttura logistica comprendendo gli uffici direzionali ed i campi base nelle province di Verona e Vicenza, applica i Contratti Integrativi Provinciali di riferimento per le singole sedi, laddove non integrati e/o modificati, derogati o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto che la realizzazione dell'opera è di rilevante importanza per il sistema dei trasporti interregionali e nazionali e che la specializzazione delle opere comporta tempi di esecuzione definiti, le Parti convengono di definire, previo accordo a livello territoriale e di cantiere – unitamente alle RSA/RSU ove costituite e/o nominate -, analizzando eventuali condizioni di disagio legate alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, il ricorso:

- a forme di organizzazione di lavoro a turni, a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale da effettuarsi a squadre definite in termini di organici e mansioni, sistemi ed orari operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi, o a ciclo continuo, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive.
- a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro comprendendo eventuali forme di riposo compensativo.

Di norma entro il mese di marzo di ogni anno, saranno definite, secondo le norme contrattuali, le chiusure collettive e le ferie annuali, predisponendo pertanto un calendario programmato che potrà comunque subire variazioni in relazione alle esigenze tecnico-produttive del Consorzio IRICAV DUE, previa verifica con le Parti Sociali e/o le RSA/RSU ove nominate e/o costituite.

5. MERCATO DEL LAVORO

Le Parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.

Il Consorzio IRICAV DUE si rende disponibile a promuovere possibili ricollocazioni, coinvolgendo anche le imprese subappaltatrici, in quantità e qualità professionali di volta in volta adeguate alle rispettive esigenze organizzative e produttive, di lavoratori iscritti presso i centri per l'impiego in circoscrizioni limitrofe ai siti produttivi nel rispetto delle esigenze di collocazione dei dipendenti propri delle singole imprese, occupati in lavori o cantieri in fase di completamento, ovvero di valutare la collocazione di lavoratori che abbiano conseguito attestazioni in seguito a percorsi di riqualificazione e/o di aggiornamento professionale presso gli Enti paritetici di settore, anche attraverso l'utilizzo di Blen.it.

Verrà inoltre valutata, la possibilità di favorire l'inserimento dei lavoratori di primo ingresso nel settore delle costruzioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative delle imprese.

Le attività di formazione verranno svolte anche in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio.

Gli Enti Bilaterali di settore metteranno a disposizione delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, i nominativi di coloro i quali abbiano completato i percorsi formativi ed acquisito le abilitazioni professionali previste dal CCNL e dal CCPL di settore per le imprese edili.

Per specializzazioni professionali di difficile reperimento, la relativa ricerca potrà interessare l'intero territorio nazionale.


In relazione a quanto sopra il Consorzio IRICAV DUE promuoverà l'organizzazione di incontri con le imprese subappaltatrici finalizzati ad evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti anche dalla possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dalle norme vigenti.

6. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro, costituirà un punto primario e qualificante dell'organizzazione del lavoro anche al fine di prevenire il verificarsi di incidenti e infortuni sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito di incontri periodici – a livello territoriale - tra il Consorzio IRICAV DUE e le Organizzazioni sindacali e le RSA/RSU – ove costituite -, pianificati con cadenza, di norma, semestrale oppure su richiesta di una delle Parti, in relazione ad eventuali esigenze saranno esaminati ed approfonditi temi riguardanti:

- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'attuazione dei piani di sicurezza; l'applicazione delle norme di cui al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- analisi degli eventuali infortuni.



In relazione a quanto sopra il Consorzio IRICAV DUE svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.

Fermo restando che il Consorzio IRICAV DUE e le imprese subaffidatarie opereranno ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, "l'Appaltatore", con propria struttura finalizzata:

- coopererà con i datori di lavoro delle imprese subaffidatarie per l'attuazione delle norme sulla sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di costruzione;
- verificherà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei Piani Operativi redatti dalle imprese subaffidatarie;
- promuoverà con le imprese la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge le Parti verificheranno che ogni singola impresa predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

L'esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza e, ove non nominati, agli R.L.S.T., nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal CCNL, verrà garantito a livello di singola impresa presente nelle fasi di realizzazione delle opere.

Il Consorzio IRICAV DUE si rende disponibile a fornire alle OO.SS. territoriali e alla RSA/RSU i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie aziende operanti in cantiere e dei R.S.P.P. di nomina aziendale.


In questo ambito, le Parti promuoveranno a livello territoriale, di concerto con gli altri soggetti imprenditoriali impegnati nella realizzazione delle opere, incontri con la presenza di tutti gli RLS, avvalendosi del supporto degli R.L.S.T., ove presenti, istituendo a tal fine un coordinamento dell'attività del servizio di igiene e prevenzione. L'obiettivo di tale coordinamento è quello di valutare e risolvere le problematiche inerenti i rischi che dovessero determinarsi durante i lavori e che possono trovare soluzione attraverso un puntuale scambio di informazioni.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche, anche avvalendosi di eventuali convenzioni, affinché vengano definiti adeguati piani di presidio sanitario di pronto intervento nei casi di emergenza per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono altresì di esaminare soluzioni operative che valorizzino l'attività degli enti bilaterali territorialmente competenti.

Le Parti concordano, a tale proposito, di attivare gli Enti Bilaterali anche valutando soluzioni che consentano una ottimizzazione dei costi in relazione alla formazione dei lavoratori dell'"Appaltatore" e per le aziende sub-affidatarie, relativamente alla prevenzione infortunistica, ai corsi di formazione-informazione, generale e specialistica, per l'acquisizione e per il miglioramento delle competenze professionali e tecniche dei lavoratori, oltre che delle conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione potrà essere effettuata anche attivando ulteriori fonti e misure di finanziamento (fondi interprofessionali, etc.).



Ai lavoratori addetti alle realizzazioni delle opere verranno forniti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dal Contratto Integrativo Territoriale.

Le Parti condividono inoltre la necessità di attivare percorsi formativi e informativi rivolti a tutti i lavoratori delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere mirati ad aumentare il livello di sicurezza e la consapevolezza dei dipendenti circa i rischi specifici collegati alle singole lavorazioni con lo scopo di renderli soggetti attivi nella costruzione di elevati livelli di sicurezza.

Tali azioni formative/informative mirano alla riduzione degli eventi infortunistici e saranno predisposte con la collaborazione tra RSPP, RLS delle imprese di volta in volta interessate, RLST e Scuola/CPT, valutando anche l'attivazione di interventi mirati a fronte di specifiche problematiche attinenti a singole lavorazioni/ambienti di lavoro.

A tal fine le Parti si incontreranno a livello territoriale, nell'ambito degli incontri periodici o su richiesta, per stabilire modalità degli interventi formativi.

Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere le parti concordano di avviare un percorso a livello territoriale volto all'individuazione di modalità e strumenti idonei alla costituzione di figure di coordinamento tra RLS in tema di salute e sicurezza, sulla base delle disposizioni contrattuali e normative e/o delle esperienze realizzate presso altre commesse.

In relazione alle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 le parti si danno atto che per la durata della fase pandemica saranno applicate tutte le misure previste dal Protocollo 24 Aprile 2020 siglato tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI e parti nazionali edili.

7. AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI A TERZI

Il Consorzio IRICAV DUE e le imprese subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste in materia di sicurezza e rispettare gli adempimenti contrattuali e previdenziali derivanti da norme di legge, dalla contrattazione nazionale, territoriale ed eventualmente aziendale, ivi compreso il presente protocollo di intesa e terranno conto dei contenuti dei Protocolli sottoscritti tra MIT e Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL dell'11 Dicembre 2020 del 23 Gennaio 2021, del 25 Ottobre 2021 ed il Protocollo siglato in data 4 Novembre 2020 tra le Segreterie Nazionali ed RFI Spa.

Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, nelle condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.

Il Consorzio IRICAV DUE si rende disponibile a promuovere un confronto, tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo e i rappresentanti delle imprese subaffidatarie, finalizzato alla verifica del rispetto dei diritti contrattuali (orari di lavoro, turni, logistica) e dell'applicazione delle disposizioni previste dai CCNL e dai CCPL, con l'eventuale coinvolgimento degli enti bilaterali di settore in materia di informazione e sicurezza e all'eventuale realizzazione di accordi che regolino la gestione dei cantieri in ottemperanza alle previsioni contrattuali ed a specifici istituti in relazione alle lavorazioni affidate.

Inoltre, in conformità agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ogni impresa sarà tenuta all'assolvimento di quanto previsto nella legge 13 agosto 2010 n. 136;

all'art. 36 del D.L. n. 90/2014 conv. con Legge n. 114/2014 e successive modifiche, nonché al Protocollo

Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui all'Allegato 33, (qualora applicabile)s.m.i.e a tutti i vincoli scaturenti dall'adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Verona, la Prefettura di Vicenza, il Committente, la Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, la Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza, le O.O.S.S. di categoria e l'Appaltatore. In tale contesto verrà garantito il flusso informativo riguardante "l'anagrafe degli esecutori" e il "settimanale di cantiere".

Ad integrazione di quanto disposto nel richiamato protocollo di legalità (art. 11, comma 7 del Protocollo di Legalità del 31.03.2021) sarà avviato in via sperimentale un trasferimento delle informazioni, sopra evidenziate, alle Casse Edili territorialmente competenti.

Le Parti si impegnano a verificare che le imprese subaffidatarie dei lavori o parti di opere garantiscano i diritti dei propri dipendenti. Tale impegno si esplica nell'ambito degli incontri previsti e qualora si dovessero riscontrare delle violazioni "l'Appaltatore" interverrà nei confronti di tali soggetti per far cessare immediatamente ogni atto o azione contraria ai principi, agli scopi e agli intenti del presente protocollo.

Il Consorzio IRICAV DUE garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri. Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, data di assunzione e ragione sociale del datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy.

L'azienda si dichiara disponibile ad avviare l'utilizzo del badge elettronico ove fornito dalle casse edili territorialmente competenti.

Quanto sopra allo scopo di evitare che nei luoghi di lavoro abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

Nell'ambito degli incontri previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, il Consorzio IRICAV DUE fornirà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente in cantiere, suddiviso tra personale direttamente assunto e quello appartenente alle imprese operanti in affidamento e/o sub affidamento, unitamente ad una relazione sull'andamento delle attività.

Le Parti si impegnano inoltre a far sì che vengano verificate le seguenti condizioni.

a) Disciplina normativa e contrattuale imprese subaffidatarie.

E' fatto obbligo ad ogni impresa che svolge lavorazioni rientranti nel comparto edile ed affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e, per quanto in esso previsto, dal Contratto Collettivo Provinciale integrativo del medesimo - ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da eventuali accordi stipulati tra le Parti - vigente nella provincia di Verona o Vicenza, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile ed Ente Paritetico Territoriale), fin dall'inizio delle prestazioni lavorative;

b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali.

"L'Appaltatore", vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dai subaffidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche delle retribuzioni, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e la Cassa Edile. A tale scopo, "L'Appaltatore" e le parti

sociali territoriali verificheranno attraverso la Cassa Edile periodicamente o su richiesta delle OO.SS., la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subaffidatarie, mediante l'acquisizione del Documento di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, alla Convenzione INPS – INAIL – Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15/04/2004, al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008 n.5 del Ministero del Lavoro e dalla legge 98/2013 all'accordo sottoscritto in data 10 Settembre 2020 tra le parti nazionali edili ed al **DM 143/2021**

Nella fase di verifica del corretto adempimento delle prescrizioni del presente Protocollo sarà richiesta l'esibizione della documentazione prevista dalla legge in materia, secondo le modalità disposte dalle norme vigenti nonché l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Mod. F24, DURC, attestati dei versamenti Casse Edili, copia bonifici/assegni attestanti il pagamento delle retribuzioni).

In relazione ad affidamenti e subappalti di attività rientranti nella qualificazione indicata nell'art. 21 del CCNL verrà inoltre verificata la regolarità degli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva con particolare riferimento alle comunicazioni verso le Casse Edili previste nell'art. 21 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili. "L'Appaltatore" si attiverà affinché dette comunicazioni, nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni in materia da parte del CCPL di settore, vengano effettuate anche nei confronti delle OO.SS. territoriali.

Le parti ribadiscono inoltre che nella casistica sopra indicata e relativa all'art. 21 del CCNL, il documento unico di regolarità contributiva valevole ai fini degli adempimenti di cui al presente punto, è rilasciato dalle casse edili competenti per il territorio in cui si eseguono i lavori, così come previsto dallo stesso art. 21 CCNL vigente.

In caso di riscontrare omissioni e/o irregolarità "l'Appaltatore" applicherà nei confronti di tali soggetti le misure di tutela contrattualmente previste, nonché quelle contenute nel presente protocollo d'intesa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si attiva per trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di subappaltatori, l'Appaltatore invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi quanto prima. Laddove persista tale situazione, l'Appaltatore dopo aver congelato le somme di cui sopra, si attiverà per poter provvedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, ed agli istituti competenti della relativa contribuzione, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Ove esista un credito esigibile e ove sia applicabile l'istituto della responsabilità Solidale in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

c) Disciplina di salvaguardia da criminalità organizzata ed infiltrazione mafiosa.

In ottemperanza a quanto previsto nel vigente "Protocollo di Legalità" verranno adottate tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma, nell'esecuzione dei lavori. Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.

Affidamenti e subappalti sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.

A tal fine "l'Appaltatore" si impegna affinché a tutti i subaffidatari si applichino le norme di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutti gli affidamenti e i subappalti dell'"Appaltatore" rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.

Eventuali anomalie a tal fine riscontrate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Legalità.

Nei casi di eventuali avvicendamenti di operatori economici per effetto di cambi di appalto, "l'Appaltatore", al fine di promuovere una possibile stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, si impegna a favorire la divulgazione - nel rispetto delle norme sulla privacy di dati e profili professionali relativi ai lavoratori dell'impresa che termina i lavori affidati.

8. LOGISTICA DI CANTIERE

"L'Appaltatore" prevede, per i lavoratori alle proprie dipendenze, che non possono rientrare agevolmente alle proprie abitazioni alla fine del lavoro, di allestire alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.


Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le vigenti normative applicabili nonché le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.

Le Parti verificheranno che, ove possibile, analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, anche per i dipendenti delle imprese subaffidatarie, che non possono rientrare agevolmente al luogo di residenza alla fine del proprio turno di lavoro.

Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

Consorzio IRICAV DUE


Fenea U.I.L. Nazionale, Regionale e Territoriale



Filca C.I.S.L. Nazionale, Regionale e Territoriale



Fillea C.G.I.L. Nazionale, Regionale e Territoriale

